Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Venerdì, 5 settembre 1930 - Anno VIII** — **Numero 208**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa Molisana del Libro». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare «Minerva», via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto del Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in San Benedetto del Tronto la Mostra nazionale cinofila.

Con decreto 20 agosto 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese n. 8 Finanze, foglio n. 97, la Sezione marchegiana-abruzzese di San Benedetto del Tronto dell'Ente della cinofilia italiana è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra nazionale cinofila che ha avuto luogo a San Benedetto del Tronto dal 24 al 26 agosto 1930-VIII.

(5125)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1511.

REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. 1226.

Scioglimento dell'Istituto autonomo delle case popolari di Bertinoro (Forlì) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 1023, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bertinoro (Forlì) è stato riconosciuto come ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Vista la nota, in data 29 aprile 1930, n. 11099 - Div. 3ª - con la quale S. E. il prefetto di Forlì, riferisce che il predetto ente non ha spiegata alcuna attività per il raggiungimento del fine per il quale era stato costituito;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento dell'ente stesso ed alla conseguente messa in liquidazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Bertinoro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Luigi Nicoli, funzionante vice prefetto, ispettore presso la Regia prefettura di Forlì, è nomi-

nato liquidatore dell'Istituto stesso con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma di legge.

Art. 3.

L'Istituto per tutta la durata della sua liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 191. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1512.

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. 1215.

Approvazione del nuovo testo dello statuto organico dell'Associazione nazionale mitraglieri con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dall'assemblea dei soci dell'Associazione nazionale mitraglieri, tenutasi in Brescia il 29 dicembre 1928, con cui si propone un nuovo schema di statuto sociale, in sostituzione di quello approvato con R. decreto del 12 marzo 1925;
Viste le modificazioni al suddetto schema apportate dal Direttorio nazionale dell'Associazione stessa in seduta 4 marzo 1930;
Veduto il nuovo testo dello statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'Associazione nazionale mitraglieri con sede in Roma, deliberato dall'assemblea dei soci nell'adunanza del 23 dicembre 1928 e modificato dal Direttorio nazionale dell'Associazione stessa in seduta 4 marzo 1930, composto di 32 articoli.
Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 180. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1513.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1225.

Emissione di francobolli speciali per la posta aerea nelle Colonie dell'Africa Settentrionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Ritenuto necessario di fornire le nostre Colonie dell'Africa Settentrionale di speciali francobolli per la posta aerea;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli per le francature delle corrispondenze per via aerea, impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

La serie dei nuovi francobolli di posta aerea per l'Africa Settentrionale è composta dei seguenti tagli:

da centesimi 50
» » 60
» » 80
» lire 1 —
» » 1,20
» » 1,50
» » 5 —

La colorazione sarà in granata per il francobollo da centesimi 50; in arancione per quello da cent. 60; il francobollo da cent. 80 sarà colorato in lacca viola, sanguigno; per quello da L. 1 la colorazione sarà in bleu speciale; per quello da L. 1,20 in bruno scuro, e per quelli da L. 1,50 e L. 5 la colorazione sarà rispettivamente in giallo cupo e verde.

Art. 3.

Con suo decreto il Ministro Segretario di Stato per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione, e cioè il formato dei francobolli, la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio e fisserà la data in cui i nuovi valori saranno posti in circolazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 190. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1514.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 1232.

Erezione in ente morale della « Fondazione A. Gauttieri » e approvazione dello statuto e del regolamento della Fondazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Fondazione A. Gauttieri », istituita presso il Ministero degli affari esteri allo scopo di concedere un premio annuale ad un alunno e ad una alunna della scuola elementare « A. Gauttieri » di Susa (Tunisi), è eretta in ente morale.

E' approvato lo statuto della « Fondazione A. Gauttieri » annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1930 - *Anno VIII Atti del Governo, registro* 300, *foglio* 4. — FERZI.

Statuto della **Fondazione « Antonio Gauttieri ».**

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dagli affari esteri la Fondazione « A. Gauttieri » la quale ha per iscopo di concedere un premio annuale ad un alunno e ad una alunna della scuola elementare « A. Gauttieri » di Susa (Tunisi).

Art. 2.

I due premi di cui all'art. 1 saranno di L. 50 ciascuno. Ad essi sarà provveduto con la rendita ricavata dalla somma di L. 2000 messa a disposizione del Ministero degli affari esteri dalla signora Maria Gauttieri al fine di onorare e perpetuare la memoria del defunto consorte comm. Antonio Gauttieri, Regio console generale a Tunisi.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri provvederà alla conversione del capitale relativo in cartelle del consolidato 5 % e ne amministrerà la rendita.

Art. 4.

I premi saranno corrisposti ogni anno all'alunno dell'ultima classe maschile e all'alunna dell'ultima classe femminile, che abbiano ottenuto nell'anno migliore votazione tanto in profitto che in condotta e ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio degl'insegnanti.

Art. 5.

La concessione sarà fatta dal Ministero su proposta della Direzione della scuola e sentito il parere del Regio console generale di Tunisi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Regolamento della Fondazione « Antonio Gauttieri ».

Art. 1.

Ogni anno il direttore della Scuola « A. Gauttieri » di Susa, appena pubblicati gli scrutini finali, convocherà il Consiglio degli insegnanti della Scuola allo scopo di procedere all'assegnazione dei due premi previsti dal decreto Reale 9 febbraio 1929.

Art. 2.

I premi dovranno essere conferiti a due alunni, uno delle classi maschili e una delle femminili, che siano licenziati dalla stessa Scuola.

I premi dovranno essere conferiti soltanto ad alunni delle ultime suddette classi e che siano licenziati dalla Scuola stessa.

Art. 3.

Il Collegio degli insegnanti nel rassegnare le sue proposte al Ministero terrà prevalentemente conto delle votazioni ottenute dagli alunni durante l'anno e dallo scrutinio finale. Terrà inoltre presenti le particolari condizioni di famiglia di ciascuno, dei sentimenti di italianità dimostrati dall'alunno e dalla di lui famiglia.

Art. 4.

Nessun alunno potrà essere proposto se non abbia conseguito una media di almeno 8 voti in condotta e di 7 voti in profitto.

Si intenderanno approvate le proposte che avranno ottenuto la maggioranza dei voti presenti.

Art. 5.

Copia del verbale dell'adunanza degli insegnanti sarà trasmessa entro il 10 giugno di ogni anno alla Direzione generale delle scuole italiane all'estero dal direttore della Scuola per il tramite del Regio console generale di Tunisi che l'accompagnerà con il suo motivato parere.

Art. 6.

Il Ministero degli esteri, approvati gli atti, autorizzerà la concessione dei premi i quali saranno conferiti direttamente dal Regio console generale di Tunisi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 1515.

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. 1214.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Rimini e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto del 20 luglio 1922, n. 1079, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Rimini, venne riconosciuto come ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Viste le note in data 24 maggio 1929, 1° aprile e 3 maggio 1930, con le quali S. E. il prefetto di Forlì riferisce che l'Istituto suddetto non ha spiegata alcuna attività per il raggiungimento dello scopo previsto dal suo statuto organico;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del ripetuto ente ed alla messa in liquidazione di esso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Rimini è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giuseppe Massani è nominato liquidatore dell'Istituto stesso con il cómpito di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

L'Istituto, per tutta la durata della sua liquidazione, corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 179. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1516.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 1166.

Erezione in ente morale della Colonia marina e montana di Pontremoli.

N. 1166. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Colonia marina e montana di Pontremoli (Massa) viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1517.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 1167.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile e del lascito « Giuseppe Sartore », in Invorio Superiore, frazione del comune di Invorio.

N. 1167. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile ed il lascito « Giuseppe Sartore », di Invorio Superiore, frazione di Invorio (Novara), sono eretti in ente morale; il lascito « Sartore » viene trasformato a favore del predetto Asilo ed è approvato lo statuto organico per l'Asilo medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1518.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1169.

Approvazione del nuovo statuto della Società bolognese per la protezione degli animali che assume la denominazione di « Società zoofila emiliana-romagnola ».

N. 1169. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico della Società bolognese per la protezione degli animali con la denominazione di « Società zoofila emiliana-romagnola ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1519.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1175.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero di mendicità » di Pausula.

N. 1175. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero di mendicità » di Pausula (Macerata), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Pausula, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1520.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1177.

Autorizzazione alla Reale Accademia di San Luca, in Roma, ad accettare un legato per la costruzione della nuova sede dell'Accademia stessa.

N. 1177. R. decreto 26 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale insigne Accademia romana di belle arti denominata di San Luca, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 200.000 di-

sposto in suo favore dal defunto comm. ing. Carlo Tenerani, per la costruzione della nuova sede dell'Accademia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1521.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1178.
Modificazione dell'art. 3 dello statuto dell'Ente « Casa di Oriani ».

N. 178. R. decreto 26 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 3 dello statuto dell'Ente « Casa di Oriani ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1930.
Approvazione del regolamento generale della Borsa per la contrattazione delle merci della città di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il R. decreto 9 giugno 1930-VIII col quale è stata istituita nella città di Fiume la Borsa per la contrattazione delle merci;
Veduta la deliberazione del 24 luglio successivo del Consiglio provinciale dell'economia di Fiume, col quale si propone l'adozione del regolamento generale per la Borsa anzidetta;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa per la contrattazione delle merci della città di Fiume, composto di 59 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Acerbo.

Regolamento generale della Borsa merci di Fiume.

Art. 1.

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2329, è istituita a Fiume la Borsa delle merci, amministrata dal Consiglio provinciale dell'economia, secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e dal presente regolamento.

Ingresso in Borsa.

Art. 2.

L'ingresso nella Borsa merci è regolato a sensi degli articoli 8 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 19 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 3.

Hanno diritto di accedere nei locali della Borsa e di usufruire dei servizi della stessa i pubblici mediatori e i periti commerciali, industriali ed agrari iscritti nei rispettivi ruoli del Consiglio provinciale dell'economia, i titolari e i dipendenti delle ditte e delle società commerciali iscritte ad un Ufficio provinciale dell'economia del Regno; purchè muniti della speciale tessera istituita dal Consiglio provinciale dell'economia a sensi dell'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 4.

La tessera di cui all'articolo precedente ha la validità di un anno e viene rilasciata dal Consiglio dell'economia, sentite le autorità della Borsa, verso corresponsione di un canone, fissato per ogni categoria dal Consiglio dell'economia, sentito il parere della Deputazione di borsa.

Della Deputazione.

Art. 5.

A sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la Deputazione della borsa merci è composta di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dal Ministero della agricoltura e le foreste, su proposta, per tre membri effettivi e per due supplenti, del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 6.

La Deputazione nomina, nel proprio seno, fra i membri effettivi, un presidente.
In assenza del presidente ne fa le veci il deputato più anziano di nomina o, a parità di data, il più anziano di età.
Il segretario della Deputazione viene nominato dal Consiglio provinciale dell'economia, normalmente tra i propri funzionari.

Art. 7.

La Deputazione fissa il turno per i propri membri nello adempimento delle funzioni attribuitele dalle leggi e dai regolamenti.
Essa inoltre stabilisce norme di polizia interna per la Borsa e ne cura l'esecuzione insieme con le disposizioni emanate al riguardo dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 8.

I deputati supplenti assistono alle adunanze della Deputazione. Essi però hanno voto deliberativo soltanto quando non sia presente il numero legale dei membri effettivi, fino ad integrazione del numero legale stesso.

Art. 9.

La Deputazione tiene di regola le sue adunanze nei locali della Borsa. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro della Deputazione, questi deve astenersi dal voto.

Art. 10.

A cura del segretario della Deputazione è redatto un processo verbale di ogni adunanza, con un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario; se riveste carattere di urgenza deve essere approvato seduta stante.

Di ogni processo verbale è trasmessa copia al Consiglio provinciale dell'economia, quando questi ne faccia richiesta.

Degli agenti di Borsa.

Art. 11.

Le persone ammesse alle negoziazioni presso la Borsa merci sono i pubblici mediatori iscritti, a norma degli articoli seguenti, nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia per il ramo corrispondente; essi sono qualificati agenti di Borsa.

Art. 12.

La professione di mediatore è libera, salva l'osservanza delle disposizioni dell'art. 116 del testo unico delle leggi sulla P. S. e articoli 220, 222 e 226 del relativo regolamento, ma solo ai mediatori iscritti nel ruolo compilato dal Consiglio provinciale dell'economia è riservato l'adempimento dei seguenti uffici pubblici:

a) la vendita all'incanto di merci;

b) ogni incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da leggi speciali, quando non si tratti della negoziazione di valori pubblici.

Agli iscritti nel ruolo è vietato di esercitare il commercio in proprio relativamente alla specie di mediazione da essi professata.

Art. 13.

La professione di pubblico mediatore può essere esercitata od individualmente o mediante società in nome collettivo o società in accomandita semplice.

Nel caso della forma associativa, nella specie in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere iscritti a ruolo, mentre in quella in accomandita semplice lo dovranno essere i soli soci gerenti.

Art. 14.

Per essere iscritti nel ruolo dei mediatori, gli aspiranti devono presentare al Consiglio provinciale dell'economia, non più tardi del giorno 10 dei mesi di febbraio o settembre di ogni anno, la relativa domanda, stesa su carta da bollo da L. 3 e corredata dai seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento della somma di L. 1000 a titolo di cauzione;

b) ricevuta della tassa d'iscrizione nel ruolo, nell'ammontare di L. 50;

c) certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente ha compiuto i 25 anni di età;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta;

f) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

g) attestato di correttezza commerciale, rilasciato da un'accreditata casa di commercio;

h) certificato di iscrizione nel registro della popolazione stabile in uno dei Comuni della Provincia;

i) licenza complementare od altro titolo equivalente rilasciato da una scuola media di primo grado;

l) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore;

m) indicazione precisa delle specie di mediazione per le quali vuole essere ritenuto idoneo.

Tanto la cauzione, quanto la tassa d'iscrizione saranno restituite quando la domanda venisse respinta.

Art. 15.

Sono esclusi dall'iscrizione nel ruolo:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, ancorchè riabilitati;

c) coloro che hanno riportato condanne penali per delitto, quando anche la esecuzione della pena o la condanna siano state condonate od estinte per indulto, grazia od amnistia, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 237 e 244 del Codice penale;

d) coloro che sono iscritti nel ruolo dei pubblici mediatori formato da altro Consiglio provinciale dell'economia;

e) coloro che siano stati esclusi da qualsiasi Borsa del Regno e cancellati dal ruolo di altro Consiglio dell'economia.

Art. 16.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia provvede d'ufficio alla esclusione delle domande presentate in ritardo o mancanti d'uno o più dei certificati di cui alle lettera *a*) ad *i*) dell'art. 4. Della esclusione il presidente dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, comunicandone i motivi.

Art. 17.

Gli aspiranti saranno assoggettati ad un esame pratico che verterà sul Codice di commercio, le leggi e regolamenti sui mediatori, sul valore e natura delle merci, dei prodotti agricoli ed industriali dei quali intendono esercitare la mediazione.

Art. 18.

Entro i mesi di marzo e ottobre, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia convoca la Commissione consultiva per lo spoglio delle domande e per la fissazione del giorno stabilito per l'esame.

La Commissione consultiva, nominata dal Consiglio provinciale dell'economia, è composta del vicepresidente di questo, che la presiede, di tre membri scelti fra i consiglieri delle Sezioni agricola e forestale, industriale o commerciale e di altri membri, su designazione della Federazione fascista degli agricoltori, della Federazione fascista dei commercianti, della Unione industriale fascista.

Art. 19.

La Commissione consultiva, esaminate le domande, proporrà l'iscrizione a ruolo dei candidati che hanno i requisiti richiesti dall'art. 14, escludendo coloro per i quali si verifichi uno o più dei motivi enumerati all'art. 15.

I candidati saranno avvertiti, a mezzo lettera raccomandata, del giorno e dell'ora dell'esame.

Art. 20.

La Commissione d'esame, nominata dal Consiglio, è composta di un membro dello stesso, in qualità di presidente, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia o di un suo delegato, e di un commerciante del ramo per il quale si chiede l'esercizio della mediazione, designato dalla Federazione fascista dei commercianti.

Art. 21.

L'esame è pubblico ed i candidati saranno esaminati nell'ordine stabilito dal presidente della Commissione. I candidati che non si presentano s'intendono respinti.

La votazione sull'esito dell'esame si fa a scrutinio segreto. Ciascun commissario dispone di dieci punti e per conseguire l'approvazione occorre che il candidato riporti, nel complesso, sette decimi dei punti, non riportandoli potrà domandare di sostenere l'esame nella prossima sessione; la stessa facoltà è consentita ai candidati non presentatisi all'esame.

Al termine dell'esame verrà compilato un verbale firmato da tutti i membri della Commissione e dall'estensore che sarà un funzionario della segreteria del Consiglio.

Art. 22.

Il Consiglio provinciale dell'economia, viste le domande accettate dalla Commissione, visto l'esito dell'esame, delibera in seduta segreta a sezioni riunite sulla iscrizione nel ruolo dei candidati.

Art. 23.

Il ruolo sarà compilato dal Consiglio secondo le modalità dell'art. 52 del regolamento per l'applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 24.

Il mediatore cui fosse negata o non pagata da un contraente la competenza dovutagli a titolo di mediazione per contrattazioni conchiuse ne farà rapporto alla segreteria del Consiglio, coi documenti giustificativi. La segreteria dopo accertato il fatto, ne farà relazione al presidente per i provvedimenti opportuni, salvi i diritti del mediatore avanti la autorità giudiziaria.

Art. 25.

Il Consiglio provinciale dell'economia formerà una tariffa generale dei diritti di mediazione in relazione alla trattazione degli affari. Tale tariffa sarà permanentemente affissa nell'atrio di entrata agli uffici e trasmessa a tutti i Comuni della Provincia per l'affissione nell'albo pretorio.

Art. 26.

La cauzione prestata dai pubblici mediatori è vincolata per privilegio nell'ordine seguente, al pagamento:

a) delle indennità dovute dal pubblico mediatore per cause dipendenti dal suo ufficio, ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità da esso assunta in forza dell'articolo 31 del Codice di commercio;

b) delle tasse e delle pene pecuniarie.

Art. 27.

Il vincolo della cauzione non può essere tolto, finchè il mediatore rimanga iscritto al ruolo e non siano depositati i suoi libri alla segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata all'albo del Consiglio e presso il Tribunale ed inserita in sunto nel Foglio annunzi legali ed in un altro giornale della Provincia. Le spese di pubblicazione sono a carico del richiedente.

Art. 28.

Le opposizioni devono essere presentate, entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione, alla segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

L'opposizione sospende la liberazione della cauzione sino a che l'opposizione stessa non sia stata ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 29.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'art. 6 del presente regolamento, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, è proibito al mediatore l'esercizio degli uffici indicati nell'art. 12.

Art. 30.

Sono cancellati dal ruolo gli iscritti:

a) quando vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 15;

b) quando nell'esercizio delle funzioni di mediatore abbiano compromesso la propria reputazione con fatti gravi.

La cancellazione è decisa dalla presidenza del Consiglio, su proposta della Commissione consultiva di cui all'articolo 18.

Art. 31.

Contro le esclusioni previste dagli articoli 16 e 19, e contro la cancellazione di cui l'art. 30, è ammesso il ricorso al Consiglio, il quale decide definitivamente a sezioni riunite.

Art. 32.

Il domicilio legale dei pubblici mediatori per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione è stabilito presso l'Ufficio sindacale di Borsa.

Art. 33.

In deroga all'art. 11, e limitatamente ai primi cinque anni di applicazione del presente regolamento il Consiglio provinciale dell'economia può ammettere a negoziare alle grida presso la Borsa merci, i commercianti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercizio del commercio nel ramo da almeno tre anni comprovato dall'iscrizione nel registro delle ditte di un Ufficio provinciale dell'economia del Regno;

b) immunità penale, da comprovare mediante il certificato generale del casellario giudiziale;

c) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

d) notoria moralità e correttezza commerciale.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sentite le autorità della Borsa, decide inappellabilmente sulle domande di ammissione presentate dai commercianti suddetti e in nessun caso è tenuto a motivare le sue decisioni.

Art. 34.

La cauzione dovuta dai commercianti ammessi a contrattare alle grida a norma dell'articolo precedente, è uguale a quella stabilita per i pubblici mediatori.

Del Sindacato.

Art. 35.

E' istituito un Sindacato di operatori composto di tre agenti, nominati dal Consiglio dell'economia tra i mediatori iscritti a ruolo.

Qualora il numero degli agenti di Borsa, regolarmente iscritti fosse superiore a 10, il Sindacato sarà aumentato di due membri per ogni cinque iscritti, con un massimo di nove membri.

Art. 36.

Il Consiglio provinciale dell'economia è inoltre autorizzato a procedere, ove occorresse, alla costituzione di Sindacati di agenti per singole categorie di merci, stabilendo le norme per il loro funzionamento.

Art. 37.

Il Sindacato elegge nel suo seno un presidente che è il legale rappresentante del Sindacato stesso. In assenza di esso assumerà la presidenza l'agente iscritto con maggiore anzianità di carica, o a pari anzianità di carica, più anziano di età.

Il vicepresidente sarà eletto quando il Sindacato risultasse composto di più di tre membri.

Art. 38.

Per la validità delle deliberazioni del Sindacato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Nelle deliberazioni riguardanti questioni personali, la votazione dovrà essere fatta a scrutinio segreto. Se la questione riguarda uno dei membri del Sindacato, questi deve astenersi dal voto.

Art. 39.

Il Sindacato tiene le sue adunanze nei locali della Borsa.

I processi verbali delle adunanze devono contenere un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni.

Essi sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario. Qualora si riferiscano a deliberazioni di carattere urgente, devono essere approvati seduta stante. Il Consiglio dell'economia può richiedere copia dei processi verbali.

Art. 40.

Il Sindacato tiene la raccolta dei verbali delle adunanze.

Il Sindacato tiene inoltre:

a) un protocollo in cui siano registrati, in ordine di data, tutte le note e le lettere ricevute e spedite, nonchè i certificati e le dichiarazioni rilasciate;

b) un libro giornale legalmente autenticato, da cui risultino le operazioni effettuate secondo le norme del presente regolamento;

c) una copia dei ruoli degli operatori e dei loro rappresentanti;

d) un libro dove siano annotati tutti i provvedimenti presi nei riguardi degli operatori.

Art. 41.

Il Sindacato ha facoltà di richiedere ad ogni operatore chiarimenti intorno alle operazioni da lui compiute in Borsa.

L'agente di Borsa è tenuto a dare notizie al Sindacato, oltre che delle inadempienze da lui constatate anche della mancanza di pagamento da parte di un contraente delle competenze dovutegli a titolo di mediazione per contrattazioni concluse a suo mezzo. Il Sindacato, dopo gli accertamenti del caso, ne riferisce alla Deputazione di borsa, per gli opportuni provvedimenti nei riguardi dell'inadempiente, e nello stesso tempo emette certificato di credito a carico di questo ultimo ed a favore dell'agente di Borsa.

Art. 42.

Le questioni sorte in applicazione o in dipendenza di affari conclusi nella Borsa merci, sono rimesse dalle parti al competente Sindacato per un amichevole componimento.

In caso di mancato accordo, è competente a conoscere e giudicare della vertenza il giudizio arbitrale del Consiglio provinciale dell'economia, al quale le parti contraenti in Borsa incondizionatamente si sottomettono.

Delle contrattazioni e vendite all'asta pubblica.

Art. 43.

Nella Borsa sono ammesse le contrattazioni di merci, dei noli, delle assicurazioni, delle fedi di deposito e note di pegno rilasciate da corpi morali, da enti o da privati autorizzati a norma delle leggi vigenti.

Il Consiglio provinciale dell'economia, su proposta del Sindacato dei pubblici mediatori, indicherà annualmente le merci da quotarsi nel listino ufficiale.

Art. 44.

Il Consiglio provinciale dell'economia può autorizzare le contrattazioni a termine, disciplinate da apposito regolamento, sentito il parere della Deputazione e del Sindacato di borsa.

Art. 45.

La vendita delle merci all'asta pubblica spetta al Sindacato, dietro domanda scritta del venditore.

Il venditore all'asta dovrà comprovare mediante documenti, di aver effettuato il deposito della merce o dei documenti rappresentativi di essa, e dovrà aver versato al Sindacato la tassa di mediazione, dovuta anche se l'asta dovesse andare deserta.

Art. 46.

Per effettuare l'asta il Sindacato delegherà uno dei mediatori iscritti che dovrà indicare il prezzo di apertura dell'asta, stabilirne il giorno e l'ora, compiere tutti gli uffici relativi all'operazione e compilare il conto di liquidazione.

L'avviso d'asta verrà immediatamente affisso all'albo della Borsa, ma sempre almeno quarantotto ore prima di quando l'asta deve aver luogo.

Art. 47.

Le aste hanno luogo nella Borsa.

L'offerta sarà considerata accettata e quindi perfezionato il contratto, quando sia stata tre volte ripetuta.

Il regolamento dell'operazione deve essere fatto nello stesso giorno in cui l'asta ha luogo, ed il conto di liquidazione, firmato dal presidente del Sindacato, deve essere trascritto nel libro giornale e conservato in copia agli atti.

Dell'accertamento dei corsi e dei listini.

Art. 48.

I pubblici mediatori sono tenuti a presentare al Sindacato, nei giorni e nelle ore prescritte dal Consiglio provinciale dell'economia, le dichiarazioni dei contratti eseguiti colla loro mediazione.

Tali dichiarazioni dovranno contenere le indicazioni della qualità e quantità di merce contrattata, il prezzo e la firma del dichiarante.

Il Consiglio provinciale dell'economia, la Deputazione e il Sindacato di borsa, hanno facoltà di esaminare i libri dei mediatori iscritti per verificare la regolarità delle suddette dichiarazioni.

Art. 49.

Il listino dei prezzi verrà firmato almeno due volte al mese.

Nel listino sono registrate le medie aritmetiche dei prezzi fatti durante un periodo di tempo indicato, con l'indicazione del massimo o del minimo. Sono inoltre registrati i prezzi che, sebbene non accertati col fatto di contrattazioni dichiarate, risultano presumibili da rilievi d'ufficio, questi ultimi prezzi saranno però indicati come « prezzi nominali ».

Art. 50.

Alla riunione per l'accertamento dei prezzi, oltre al membro della Deputazione, che interverrà per le funzioni deferitegli dall'art. 48 del regolamento alla legge 20 marzo 1913, n. 272, ed i membri del Sindacato, possono prendere parte anche gli altri membri della Deputazione ed i funzionari del Consiglio, all'uopo incaricati.

Tasse sui contratti di Borsa.

Art. 51.

La tassa sui contratti è corrisposta con la redazione dei contratti sopra appositi foglietti bollati, con acconcie stampiglie e formule, e con la preventiva applicazione del bollo straordinario per l'importo corrispondente a quello fissato per legge.

La tassa, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3278, è stabilita nelle seguenti misure:

1. Contratti a contanti e a termine tra persone ammesse a negoziare alle grida, L. 0,10.

2. Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente tra contraenti, L. 1,20;

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, L. 0,60.

3. Contratti a termine:

a) conclusi direttamente tra contraenti, L. 2,40;

b) conclusi con l'intervento di persone ammesse alle grida, L. 1,20.

Art. 52.

I foglietti bollati da usare per i contratti di Borsa sono composti di due parti, una per ciascun contraente, contrassegnate dalla iniziale « C » per la sezione relativa alla compera e dalla iniziale « V » per la sezione relativa alla vendita, e devono essere sottoscritti dai contraenti e dall'agente di Borsa.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicati almeno la data, la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

I contratti devono essere completati in base ad un unico prezzo, tanto per la compera quanto per la vendita, anche se l'agente di Borsa opera a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio.

I diritti di mediazione devono essere esposti, a parte, sul foglietto stesso.

Agli agenti di Borsa spetta la restituzione della tassa eventualmente anticipata per i propri clienti.

Art. 53.

Per i contratti conclusi con l'intervento degli agenti di Borsa iscritti o, per mezzo di persone autorizzate, a sensi dell'art. 13 del presente regolamento, in caso di inadempimento da parte di uno dei due contraenti, l'altro può richiedere al Sindacato la liquidazione coattiva dell'operazione a sensi e per gli effetti degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le stesse disposizioni si applicano anche ove uno dei contraenti non consegni o non faccia pervenire tempestivamente all'altro contraente o all'operatore iscritto la parte del foglietto bollato che loro spetta.

Disposizioni disciplinari e finali.

Art. 54.

Coloro che in qualsiasi modo disturbassero la tranquillità e il decoro delle riunioni di Borsa, saranno immediatamente allontanati, senza pregiudizio dei provvedimenti da pronunciarsi dalla Deputazione ai sensi del n. 3 dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Su proposta del Sindacato, potrà essere allontanato dalla Borsa, con provvedimento della Deputazione, chiunque rifiuti di pagare ai pubblici mediatori le mediazioni dovute.

Art. 55.

Ove il Consiglio provinciale dell'economia, ovvero la Deputazione della Borsa, valendosi della facoltà dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1913, n. 272, traessero dall'esame dei libri o da altri elementi obiettivamente valutati, il convincimento o la prova che un pubblico mediatore ha simulato o dissimulato delle operazioni, o propagato notizie tendenziose, avranno facoltà di pronunciare, senza pregiudizio della denuncia all'autorità giudiziaria:

a) l'esclusione temporanea o definitiva dalla Borsa;

b) la radiazione dal ruolo dei pubblici mediatori.

In quest'ultimo caso il provvedimento è deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 56.

Chi non adempie tempestivamente agli obblighi riguardanti la restituzione dei foglietti bollati, i pagamenti di margini e differenze, le consegne e i ricevimenti di merce, i compensi e qualsiasi altra operazione nei termini prescritti dal presente regolamento e dai singoli regolamenti interni, è ritenuto inadempiente, senza obbligo di avviso o di costituzione in mora.

L'inadempienza deve essere notificata al Sindacato di borsa per la liquidazione coattiva dell'operazione a sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

Art. 57.

In caso di notoria insolvenza, di fallimento, di liquidazione giudiziaria, e nel caso in cui l'operatore si dichiari nell'impossibilità di adempiere ai suoi impegni e di pagare, il Sindacato di borsa ordina, mediante avviso affisso all'albo della Borsa, la liquidazione di tutte le operazioni in corso del detto operatore, senza preventiva messa in mora, diffida od altra formalità qualsiasi.

La liquidazione si effettua in base ai prezzi del giorno seguente alla pubblicazione della suddetta ordinanza.

Gli interessati chiedono il conto con l'operatore di cui trattasi e presentano il rendiconto al Sindacato.

Il Sindacato, fino alla concorrenza dell'importo delle operazioni attive, può procedere al riparto fra i creditori di Borsa, rilasciando il certificato di credito per le eventuali rimanenze passive, a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 58.

Nei locali della Borsa devono rimanere costantemente affissi:

1° una copia del presente regolamento;

2° l'elenco dei componenti la Deputazione e il Sindacato di Borsa;

3° il ruolo degli agenti iscritti;

4° l'elenco degli esclusi, anche temporaneamente;

5° l'elenco delle ditte che usufruiscono dei servizi di Borsa.

Art. 59.

Per quanto non è esplicitamente stabilito nel presente regolamento, hanno vigore le disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1913, n. 1068, nonchè i provvedimenti di volta in volta emanati dal Consiglio provinciale dell'economia di Fiume.

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5074)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1930.

Autorizzazione alla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno in Napoli ad assorbire la locale Banca popolare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti rispettivamente nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Vista l'istanza, con la quale la Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, con sede in Napoli, chiede di essere autorizzata ad assorbire la Banca popolare di Napoli con sede in detta città;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Banca agricola commerciale del Mezzogiorno, con sede in Napoli, è autorizzata ad assorbire la Banca popolare di Napoli con sede in detta città.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5118)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1930.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 3945, col quale, fra gli altri, il sig. Grazzini Giuseppe fu Giovanni venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Considerato che il predetto Grazzini, per difficoltà incontrate durante la liquidazione di fine luglio 1930, ha rassegnate, il 31 detto mese, le dimissioni dalla carica, allo scopo di ottenere la disponibilità della cauzione per poter far fronte ai propri impegni;

Visto il parere favorevole per l'accettazione delle dimissioni di cui sopra espresso dal Consiglio provinciale della economia di Firenze;

Decreta:

Con effetto dal 31 luglio 1930-VIII sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Grazzini Giuseppe dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5126)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1930.

Approvazione delle tariffe per le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento merci in genere, nel porto di Monfalcone.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il proprio decreto 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;

Sulla proposta della Regia direzione marittima di Trieste;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, annesse al presente decreto, per le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nel porto di Monfalcone.

Roma, addì 1° agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

Tariffe per il lavoro nel porto di Monfalcone.

PARTE 1ª. — NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE.

Art. 1.

Orario di lavoro.

Il lavoro nel porto di Monfalcone è continuativo nelle 24 ore.

Esso può essere sospeso, a richiesta dei lavoratori, dalle ore 12 alle 13 e dalle ore 20 alle 21.

Di regola è sospeso alle ore 6 nei giorni festivi, ma, nei casi d'urgenza, a richiesta dei datori di lavoro, deve proseguire anche per l'intera giornata festiva.

Sono sempre considerati casi d'urgenza le operazioni di piroscafi di linea e quelle per il ricupero delle deficienze di rendimento agli effetti delle stallie delle navi.

Art. 2.

Prestazioni comprese nei prezzi di tariffa.

Nei prezzi delle tariffe, di cui al presente decreto, si intendono conglobati e compresi i seguenti oneri e prestazioni:

a) le quote di contributo dovute dal datore di lavoro per le assicurazioni obbligatorie;

b) i supplementi per lavoro notturno e festivo;

c) il lavoro di apertura e chiusura dei boccaporti;

d) il disistivaggio e lo stivaggio sia a bordo che sui vagoni o autocarri o su banchina;

e) la pulizia delle stive;

f) la pulizia dei carri ferroviari prima della caricazione e la manovra a banchina dei carri stessi;

g) la separazione per marche e per numeri delle merci in colli.

Art. 3.

Tariffa per la manovra dei verricelli di bordo.

E' esclusa dai prezzi delle tariffe, di cui al presente decreto, la manovra dei verricelli o di altri meccanismi ausiliari di bordo, impiegati per le operazioni di carico e scarico.

I lavoratori del porto, adibiti a tale manovra, sono retribuiti in ragione di L. 30 a giornata di otto ore. Le frazioni di giornata, se superiori a 4 ore, sono retribuite per una giornata; se inferiori, per mezza giornata.

Art. 4.

Impiego di mezzi meccanici.

L'impiego di mezzi meccanici a terra è a carico del datore di lavoro, e le relative spese d'uso e di manovra sono escluse dai prezzi delle tariffe.

Art. 5.

Inoperosità.

Quando una squadra di lavoratori ingaggiata per un lavoro continuativo debba rimanere inoperosa, a disposizione del datore di lavoro, per un periodo di tempo superiore ad un ora, sarà dovuto dal datore un compenso di L. 50 per squadra e per ogni ora o frazione eccedente la prima ora di tolleranza, salvo i casi di forza maggiore.

Sono considerati casi di forza maggiore le disposizioni dell'autorità governativa, le circostanze di tempo e di mare che costituiscono impedimento al lavoro, e, per il lavoro che si compie con mezzi meccanici, la mancanza di corrente fornita da enti estranei al datore di lavoro.

Per il lavoro continuativo che si compie con mezzi meccanici, nessun compenso spetta per le interruzioni dovute a guasti dei meccanismi, le quali abbiano, per ogni meccanismo e per ogni turno di otto ore, una durata inferiore ad un'ora: per quelle, invece, di durata superiore sarà dovuto il compenso previsto dal primo comma del presente articolo, il quale non potrà, in ogni caso, eccedere un massimo di quattro ore.

Nulla è dovuto per la sospensione di un turno, quando la sospensione venga annunciata due ore prima che il turno abbia inizio.

Nessun compenso è dovuto per le interruzioni dipendenti da guasti dei meccanismi, imputabili a colpa dei lavoratori.

Art. 6.

Prezzi unitarii.

I prezzi delle tariffe, di cui al presente decreto, sono applicati per tonnellata e decimi di tonnellata. Le frazioni inferiori ad un quintale sono computate per intero.

Quando la tariffa è fissata per metro cubo, si procede analogamente, computando come minimo tassabile il decimo di metro cubo.

Art. 7.

Aumenti di tariffa per lavoro in condizioni anormali.

Le tariffe di cui al presente decreto, valgono per le operazioni che si svolgono in condizioni normali di lavoro.

Verificandosi condizioni anormali, debitamente riconosciute, che diminuiscano notevolmente il rendimento di lavoro, o rendano il lavoro sensibilmente malagevole o pericoloso, il capo dell'ufficio circondariale marittimo di Monfalcone cercherà, caso per caso, di stabilire equi aumenti sulla tariffa base, adoperandosi per un amichevole componimento fra le parti, e, questo non riuscendo, ne riferirà al comandante del compartimento marittimo per le ulteriori decisioni.

Art. 8.

Merci e operazioni non contemplate dalle tariffe.

Per le merci e per le operazioni non espressamente contemplate, sarà applicata una tariffa corrispondente a voci ed operazioni similari, tenuto conto delle analogie di lavoro e di rendimento.

Art. 9.

Pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Il pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori è di regola dovuto da parte del datore di lavoro al termine della giornata di lavoro.

Quando non sia possibile, per ragioni contabili o per l'accertamento delle rese, procedere giornalmente alle liquidazioni delle retribuzioni, saranno dovute ai lavoratori congrue anticipazioni, computando la giornata di lavoro in ragione di L. 30 a persona, salvo regolazione entro le 24 ore dalla definitiva ultimazione del lavoro.

Con analoghe anticipazioni sarà provveduto per quei lavori per i quali, a termini dei precedenti articoli 7 e 8, debbasi attendere la determinazione della tariffa.

Art. 10.

Controversie.

Ogni controversia sorgente dalla applicazione ed interpretazione delle tariffe, di cui al presente decreto, sarà conciliata, sentite le parti, dal capo dell'ufficio circondariale marittimo di Monfalcone, e, ove non avvenga la conciliazione, sarà risoluta dal comandante del compartimento marittimo.

PARTE 2ª. — TARIFFE.

Art. 11.

Tariffe per l'imbarco o sbarco da o su piroscafi di linea costieri, velieri o galleggianti, senza impiego di mezzi meccanici.

Numero della voce	QUALITÀ DELLA MERCE		Unità di misura	Qualità dell'operazione e compenso unitario: da fondo stiva a banchina	da banchina a vagone o autocarro	da fondo stiva direttamente a vagone o autocarro
1	Merci varie	per partite con piroscafi di linea costieri	per tonn.	—	—	4.45
2		con altri mezzi	»	—	—	5.70
3	Saccherie in genere		»	3 —	3 —	4.25
4	Olio vegetale in barili	imbarco	»	—	—	5 —
5		sbarco	»	—	—	6 —
6	Rotaie, cantonali, lamiere, lamierini e ferro lavorato in genere senza riguardo al peso o misura		»	5.60	5.60	6.70
7	Rottami di ferro e ferraccio		»	—	—	6.30
8	Legnami	di lunghezza inferiore a 4 metri	per mc.	4 —	4 —	5 —
9		di lunghezza superiore a 4 metri	»	5 —	5 —	6.40
10		madieri di coperta	per tonn.	6.50	—	—
11	Fieno e paglia in balle pressate		»	—	—	11 —
12	Carbone fossile		»	2.50	2.50	5 —
13	Carbone coke		»	3.50	3.50	7 —
14	Comento		»	3 —	3 —	5 —
15	Argilla		»	—	—	2.40
16	Laterizi	Tavelloni e foratoni	per mille	8 —	8 —	15 —
17		Altri laterizi	»	4.40	4.40	8 —
18	Sabbia		per mc.	2.10	2.10	3.50
19	Ghiaia		»	2.70	2.70	4.50
20	Pietrame		per tonn.	1.80	1.80	3 —
21	Soda caustica in fusti		»	—	—	4 —
22	Fusti vuoti		cadauno	10	10	15

Note: 1. I prezzi fissati dalla presente tariffa valgono per il maneggio della merce a terra fino alla distanza di 20 metri dal ciglio della banchina. Per distanze superiori si applica il disposto di cui al precedente art. 7.

2. Quando sui velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate, le operazioni di stivaggio e disistivaggio del carico siano eseguite dagli equipaggi in continuità con le operazioni di terra eseguite dalla maestranza portuale, spetta a questa ultima la metà del compenso stabilito nell'ultima colonna della tabella per l'intera operazione da fondo stiva direttamente a vagone o autocarro.

Art. 12.

Tariffe per l'imbarco o sbarco da o su velieri o galleggianti con impiego di mezzi meccanici.

Numero della voce	QUALITÀ DELLA MERCE	Unità di misura	Qualità dell'operazione e compenso unitario: da fondo stiva a banchina	da banchina a vagone o autocarro	da fondo stiva direttamente a vagone o autocarro
1	Soda caustica in barili	per tonn.	—	—	1.70
2	Carbone fossile	»	1.40	—	—
3	Rotaie, cantonali, lamiere, lamierini e ferro lavorato in genere senza riguardo a peso o misura	»	—	—	2.45

Nota: Quando sui velieri o motovelieri di stazza lorda non superiori a 500 tonnellate, le operazioni di stivaggio e disistivaggio del carico siano eseguite dagli equipaggi in continuità con le operazioni di terra eseguite dalla maestranza portuale, spetta a quest'ultima la metà del compenso stabilito nell'ultima colonna della tabella per l'intera operazione da fondo stiva direttamente a vagone o autocarro.

Art. 13.

Tariffe per lo sbarco da piroscafi da carico, con impiego di elevatori meccanici.

Numero della voce	QUALITÀ DELLA MERCE	Unità di misura	Compenso globale
1	Carbone fossile	per tonn.	1.60
2	Carbone coke	»	1.80
3	Sale	»	1.60

Roma, addì 21 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(4288)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-19198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rocco Babich fu Carlo, nato a Pola il 9 novembre 1892 e residente a Trieste, via Giulia n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2

del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rocco Babich è ridotto in « Babbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Luigia Covacich in Babich di Maria, nata il 15 marzo 1898, moglie;
2. Silvana di Rocco, nata il 12 marzo 1923, figlia;
3. Glauco di Rocco, nato il 28 ottobre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3234)

N. 11419-24203.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Babuder di Giuseppe, nato a Matteria il 7 febbraio 1902 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 667, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Babudri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Babuder è ridotto in « Babudri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Stefania Cech in Babuder di Giuseppe, nata il 24 dicembre 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale 8 agosto 1930, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori, apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 in data 30 agosto u. s., sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

a pag. 3428, tabella; prima riga della seconda colonna « Pezzature », leggere: « 9-12 » in luogo di: 12:

a pag. 3430, prima colonna, « Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei cavolfiori », ai numeri 1, 2 e 3, leggere come appresso:

1. Veneto . . . . Verona
2. Marche e Abruzzi. . . . . Ancona (*a*); S. Benedetto del Tronto (*b*)
3. Umbria . . . . Foligno

(5130)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa.

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società « La Sicurtà Marittima » a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La Società italiana di assicurazioni trasporti « La Sicurtà Marittima » in liquidazione, con sede in Genova, stradone S. Agostino n. 27/2, ha, per tramite del suo liquidatore rag. Corrado Corradi, chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituente il portafoglio italiano, asserendo di aver ultimate tutte le operazioni di liquidazione e di aver assolto completamente tutti gli impegni nei confronti degli assicurati diretti.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5120)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 182.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	75.11	Oro	368.35
Svizzera	371.18	Belgrado	33.95
Londra	92.935	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	67.25
Spagna	202.75	Norvegia	5.12
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.559	Svezia	5.132
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.12
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.175
Peso Argentino Oro	15.175	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.675	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.09	Consolidato 5 %	80.875
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 6)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	20619 20618	265 — 805 —	Tinelli Albertina fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Chiarli Aldina fu *Giovanni Battista*, ved. Tinelli, domic. in Novi Ligure (Alessandria). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Chiarli Aldina sopra indicata.	Tinelli Albertina fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Chiarli Aldina fu *Alberto*, ved. Tinelli, domic. come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Chiarli Aldina sopra indicata.
3.50 %	216829	1141 —	Costa *Adelaide* fu Cesare, moglie di Quintino Carrera, domic. a Torino - vincolata.	Costa *Virginia-Adelaide-Eleonora-Emilia* fu Cesare, moglie ecc., come contro - vincolata.
»	584438	164.50	Costa *Adele* fu Cesare, moglie di Carrera Quintino fu Luigi e Carrera Quintino fu Luigi, eredi indivisi della figlia Clotilde, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Cerini Carlo di Adolfo.	Costa *Virginia-Adelaide-Eleonora-Emilia* ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	303308	70 —	Anello *Francesco-Domenico* fu Luigi, domic. in Capizzi (Messina) - ipotecata.	Anello *Domenico* fu Luigi ecc., come contro - ipotecata.
»	648713	35 —	*Canavesio Giuseppe* fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rava Teresa fu Giovanni ved. di *Canavesio* Lorenzo, dom. a Buronzo (Novara) - vincolata per essere devoluta a favore di Rava Teresa fu Giovanni, ved. di *Canavesio* Lorenzo, domic. a Buronzo (Novara).	*Canavese Giuseppina* fu Lorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rava Teresa fu Giovanni, ved. di *Canavese* Lorenzo, domic. come contro - vincolata per essere devoluta a favore di Rava Teresa fu Giovanni, ved. di *Canavese* Lorenzo, domic. come contro.
Cons. 5 % »	102252 108428	940 — 100 —	Pedenovi Natale fu Giovanni Battista, dom. a Tortona (Alessandria) con usufrutto vitalizio a *Rescia* Giovanna fu Giovanni Battista ved. Pedenovi e moglie in seconde nozze di Palenzana Carlo, domic. in Pozzolo Formigaro (Alessandria).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a *Ressia* Giovanna ecc. come contro.
3.50 %	593203	700 —	Monti Giovanna fu Paolo, ved. di *Simon Wolff*, domic. in Napoli.	Monti Giovanna fu Paolo, ved. di *Wolf Salomone* domic. a Napoli.
Cons. 5 %	154612	250 —	Basile *Giuseppa* fu Gregorio, minore sotto la tutela di Basile Giuseppe, domic. a Marina di Briga (Messina).	Basile *Lucrezia-Giuseppa* fu Gregorio, minore ecc. come contro.
»	236879	2500 —	Morabito Fichera Lucia di Antonino, *nubile*, domic. a Piedimonte Etneo (Catania).	Morabito Fichera Lucia di Antonino, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
»	361290	165 —	Florio Tito fu *Antonio*, domic. a Civitaquana (Teramo).	Florio Tito fu *Giovanni-Antonio*, domic. come contro.
» » 3.50 % » »	171059 279430 686415 729600 764243	1050 — 320 — 52.50 108.50 70 —	Sericano *Innocenzo* fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Verri Elena di Carlo ved. Sericano, domic. nella prima rendita, a Novi Ligure (Alessandria) e nelle altre a Castelletto d'Orba (Alessandria).	Sericano *Carlo-Innocenzo* fu *Giacomo* minore ecc., come contro.
»	709278	21 —	Sericano *Innocenzo* fu *Giovanni*, minore ecc. come le precedenti, domic. a Novi Ligure (Alessandria).	Sericano *Carlo-Innocenzo* fu *Giacomo* minore ecc., come contro.
Prest. Naz.le 5 %	27842	550 —	Coladangelo *Teresa* e *Concetta* fu Tommaso minori sotto la p. p. di de Chiro Cecilia ved. Coladangelo e moglie in seconde nozze di Cortona Pasquale, domic. in Campobasso (in parti uguali).	Coladangelo *Maria-Teresa* e *Maria-Concetta* fu Tommaso, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 agosto 1930 - Anno VIII *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(4375)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1930 - Anno VIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Castagnole Lanze	B	—	1
Aosta	Saint-Vincent	B	—	1
Id.	Valchiusa	B	—	2
Aquila degli Abruzzi	Aquila degli Abruzzi	B	—	1
Bari delle Puglie	Monopoli	E	—	1
Benevento	Melizzano	B	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Tremosine	B	—	1
Brindisi	Ceglie Messapica	E	1	—
Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Catanzaro	Magisano	Cp O	—	1
Como	Anzano	B	1	—
Cuneo	Castiglione Tinella	B	—	1
Id.	Dronero	B	—	1
Firenze	Prato in Toscana	B	—	1
Foggia	Accadia	O	1	1
Id.	Casaln. Monterotaro	O	—	1
Id.	Foggia	B	—	1
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	E	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Serracapriola	B	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Id.	Veroli	B	—	1
Gorizia	Gargaro	B	—	1
Lecce	Salve	Cp O	—	2
Mantova	Viadana	B	1	—
Matera	Montalbano Ionico	O	—	1
Messina	Messina	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Granozzo	B	—	1
Id.	Sannazzaro Sesia	B	—	1
Pavia	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Torevecchia Pia	B	—	1
Id.	Zerbolò	S	—	1
Perugia	Norcia	E	—	1
Pescara	Civitella Casanova	B	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Piacenza	E	—	1
Pisa	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Roma	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	—	1
Id.	Cave	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Roma	Prossedi	B	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Buccino	O Cp	—	1
Torino	Mathi	B	—	2
Trapani	Monte S. Giuliano	B	—	1
Viterbo	Tuscania	O	—	1
			19	44
	Carbonchio sintomatico.			
Benevento	Frasso Telesino	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Sassari	Ardara	B	—	3
Taranto	Ginosa	B	1	—
Trento	Ala	B	—	2
Udine	Malborghetto	B	—	1
			3	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Isola S. Antonio	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Pica	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Valenza	B	—	1
Aosta	Valdigna	B	1	—
Ascoli Piceno (a)	Colli del Tronto	B	1	—
Avellino	Pratola Serra	O	—	1
Belluno	Mel	B	1	—
Bergamo (a)	Barbata	B	1	—
Id.	Caprino Bergamasco	B	7	—
Id.	Dezzo di Scalve	B	1	—
Id.	Isso	B	1	—
Id.	Parre	B	1	—
Id.	Ponteranica	B	1	—
Id.	Pumenengo	B	1	—
Id.	Schilpario	B	2	—
Id.	Stezzano	B	3	—
Id.	Vedeseta	B	1	—
Bologna	Bologna	B	—	2
Id.	Borgo Panigale	B	—	1
Id.	Camugnano	B	1	—
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	1	—
Brescia	Angolo	B	—	2
Id.	Verolanuova	B	—	2
Como	Cirimido	B	1	—
Id.	Como	B	—	1
Id.	Cremeno	B	4	—
Id.	Figino	B	1	—
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Primaluna	B	—	1
Id.	Rogeno	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cremona	Agnadello	B	1	—
Id.	Cappella de' Picenardi	B	7	3
Id.	Montodine	B	—	1
Id.	Moscezzano	B	1	1
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	—	1
Cuneo	Castelletto Stura	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	1	—
Genova (a)	Crocefieschi	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
Mantova	Villimpenta	B	1	—
Massa e Carrara	Fosdinovo	B	2	—
Milano	Basate	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Renate-Veduggio	B	—	1
Id.	Senna Lodigiana	B	—	1
Modena	Maranello	B	1	—
Id.	Zocca	B	3	—
Napoli	Grazzanise	B	1	—
Padova	Loreggia	B	—	2
Id.	Piove di Sacco	B	1	—
Id.	S. Martino di Lupari	B	1	1
Id.	Saonara	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	2	1
Palermo	Vicari	B	2	—
Id.	Id.	O	4	—
Parma	Bardi	B	3	—
Pavia	Bornasco	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	—	1
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	S. Margher. Staffara	B	8	—
Perugia	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	2	2
Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Villanova	B	1	—
Pistoia	Larciano	B	1	1
Ravenna	Bagnacavallo	B	—	1
Id.	Ravenna	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	1	—
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Roma	B	38	—
Id.	Id.	O	5	—
Rovigo	Adria	B	7	—
Id.	Bosaro	B	1	—
Id.	Loreo	B	—	1
Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Buonconvento	B	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	2	—
Sondrio	Cedrasco	B	—	1
Taranto	Martina Franca	B	1	—
Torino	Borbonia	B	3	—
Trento	Bezzecca	B	—	1
Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Borso	B	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	B	—	1
Treviso	Crocetta	B	2	—
Id.	Maserada	B	—	1
Id.	Mogliano Veneto	B	—	1
Id.	Mariago	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	1	—
Id.	Vedelago	B	1	—
Id.	Zero Branco	B	1	—
Varese	Caronno Milanese	B	—	1
Id.	Saronno	O	1	—
Id.	Varese	S	3	—
Venezia	Campagna Lupia	B	—	1
Id.	Spinea	B	1	1
Id.	Vigonovo	B	—	1
Vercelli	Arborio	B	1	—
Id.	Cavaglià	B	1	—
Id.	Coggiola	B	1	—
Id.	Livorno Ferrais	B	—	1
Id.	Oldenigo	B	—	1
Id.	Vercelli	B	1	—
Id.	Villarboit	B	1	—
Vicenza	Bolzano Vicentino	B	—	1
Id.	Cartigliano	B	1	1
Id.	Enego	B	—	1
Id.	Tezze	B	1	1
			176	58

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Arezzo	Cavriglia	S	—	3
Id.	Montevarchi	S	2	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	—	1
Id.	Sansepolcro	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	4	—
Ascoli Piceno (a)	Comunanza	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	5	—
Avellino	Volturara Irpina	S	—	2
Belluno	Belluno	S	—	2
Benevento	Paduli	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	4
Id.	Caldaro	S	—	3
Id.	Lana	S	—	1
Id.	Parcines	S	—	2
Id.	Rio di Pusteria	S	—	2
Id.	S. Martino Badia	S	—	2
Campobasso	Castel S. Vincenzo	S	1	—
Id.	Larino	S	—	1
Catanzaro	Magisano	S	—	8
Id.	S. Pietro Apostolo	S	—	5
Chieti	Frisa	S	5	—
Id.	Rapino	S	—	8
Id.	S. Martino Marrucc.	S	7	—
Como	Carimate	S	1	—
Cosenza	Castiglione Cosentino	S	—	8
Id.	Celico	S	—	20
Id.	Cerisano	S	—	3
Id.	Cosenza	S	—	10
Id.	Lappano	S	—	8
Id.	Mendinico	S	—	6
Id.	Rovito	S	—	6
Id.	S. Pietro in Guarano	S	—	4

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cosenza	Zumpano	S	—	5
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Martignana	S	—	1
Cuneo	Cuneo	S	—	3
Id.	Fossano	S	2	3
Id.	Genola	S	—	1
Id.	Mondovì	S	—	1
Id.	Savigliano	S	2	1
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Id.	Ostellato	S	—	1
Firenze	Firenze	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	3
Foggia	Roseto	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	Volturara Appula	S	—	1
Id.	Volturino	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	3
Id.	Forlì	S	—	2
Id.	Santa Sofia	S	2	—
Frosinone	Roccadarce	S	—	3
Gorizia	Caporetto	S	—	2
Id.	Gargaro	S	—	2
Id.	Montespino	S	—	1
Id.	Rifembergo	S	—	1
Id.	Tarnova	S	—	1
Grosseto	Civitella Paganico	S	—	1
Id.	Grosseto	S	—	1
Macerata	Civitanova Marche	S	2	3
Id.	Montelupone	S	—	1
Id.	Porto Civitanova	S	—	2
Mantova	Borgoforte	S	—	1
Id.	Castel d'Oria	S	1	—
Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Salandra	S	1	—
Modena	Castelfranco	S	—	1
Id.	Modena	S	—	2
Id.	Montefiorino	S	—	1
Parma	Fidenza	S	1	—
Id.	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Pavia	Tromello	S	—	1
Id.	Val di Nizza	S	—	1
Id.	Verzi	S	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	S	14	1
Id.	Marsciano	S	—	4
Pesaro e Urbino	Apecchio	S	—	1
Pescara	Città Sant'Angelo	S	11	2
Id.	Farindola	S	3	—
Pistoia	Pistoia	S	—	3
Pola	Pola	S	—	2
Ravenna	Alfonsine	S	—	12
Id.	Ravenna	S	3	4
Reggio di Calabria	Bruzzano	S	—	4
Id.	Condofuri	S	—	3
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco	S	1	—
Id.	Casalgrande	S	—	4
Roma	Marzano	S	1	—
Id.	Roma	S	5	—
Salerno	Lauriano	S	5	—
Sassari	Villanova	S	—	7
Siena	Castellina in Chianti	S	—	1
Id.	Gaiole in Chianti	S	—	3
Teramo (a)	Bisenti	S	3	—
Id.	Castilenti	S	1	—
Id.	Colledara	S	2	—
Id.	Isola del Gran Sasso	S	11	—
Id.	Teramo	S	9	—
Teramo (a)	Torricella Sicura	S	3	—
Torino	La Loggia	S	—	1
Trento	Cavareno	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	2
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Pelo	S	—	1
Id.	Taio	S	—	4
Trieste	Grado	S	—	1
Id.	Sezana	S	—	1
Id.	Trieste	S	6	3
Udine	Buia	S	—	1
Id.	Colloredo Monte Alb.	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	3
Id.	Martignacco	S	—	1
Venezia	S. Maria di Sala	S	—	1
Id.	Torre di Mosto	S	—	1
Verona	Nogara	S	—	1
Vicenza	Arzignano	S	—	1
Id.	Bassano	S	—	1
Id.	Malo	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			119	243

Morva

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Marano	E	—	2
Id.	Napoli	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	—	1
Piacenza	Borgonovo	E	—	1
Id.	Piacenza	E	1	—
Torino	Rivoli	E	—	1
Id.	Torino	E	—	1
Id.	Vigone	E	—	1
Id.	Vinovo	E	—	1
			5	8

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Aiella	E	1	—
Id.	Atripalda	E	3	—
Id.	Chianche	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Benevento	Benevento	E	1	—
Id.	Ceppaloni	E	1	—
Id.	Guardia Sanframondi	E	1	—
Campobasso	Boiana	E	1	—
Catania	Aci Catena	E	1	—
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Catania	E	—	1
Id.	Misterbianco	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Cremona	Vaiano Cremasco	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Messina	Messina	E	4	—
Napoli	Afragola	E	3	—
Id.	Casalba	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Nola	E	3	—
Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	—	1
Id.	S. Gennaro	E	1	—
Id.	Striano	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Id.	Trentola	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	2
Salerno	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Paggiu	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
			56	7
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	2
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Iesi	Cn	—	1
Id.	Montecarotto	Cn	—	2
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	Cn	1	—
Benevento	Amorosi	B	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Id.	Benevento	Cn	—	1
Cremona	Martignana	Cn	—	1
Foggia	Apricena	Cn	—	1
Id.	Torremaggiore	Cn	—	1
Forlì	S. Arcangelo di Rom.	Cn	—	1
Lecce	Veglie	E	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	1	—
Viterbo	Fabrica di Roma	Cn	—	1
			4	18
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	4	—
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	2	—
Id.	Arischia	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	2	—
Id.	Massa d'Alba	O	1	—
Id.	Rocca Pia	O	1	—
Id.	Scontrone	O	18	—
Arezzo	Arezzo	E	1	—
	Segue Rogna.			
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	—	1
Belluno	Belluno	O	—	1
Campobasso	Campobasso	E	6	—
Id.	Casalciprano	E	1	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	4	—
Id.	Fossalto	E	1	—
Id.	Ripolimosano	E	2	—
Id.	S. Giuliano del Sannio	E	1	—
Foggia	Biccari	O	—	1
Id.	Bovino	O	—	1
Id.	Lucera	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	10	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Matera	Pisticci	O	1	—
Perugia	Foligno	O	8	1
Id.	Norcia	S	2	1
Rieti	Leonessa	O	4	—
Id.	Nespolo	O	3	—
Id.	Pescorocchiano	O	—	1
Roma	Anguillara	O	—	1
Id.	Arsoli	O	1	—
Id.	Bracciano	O	—	1
Id.	Castel S. Pietro Rom.	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	E	2	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	9	—
Taranto	Laterza	O	1	—
Id.	Martina Franca	O	2	—
Viterbo	Graffignano	O	1	—
Id.	Nepi	O	—	1
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			105	12
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Magliano de' Marsi	O	1	—
Arezzo	Pratovecchio	O	—	3
Avellino	Andretta	O	1	—
Id.	Bisaccia	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	—	1
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	O	—	1
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			4	5
	Vaiuolo ovino.			
Bari delle Puglie	Adelfia	Cp	1	—
Taranto	Manduria	O	1	—
Teramo (*a*)	Teramo	O	1	—
Id.	Castel Castagna	O	3	—
			6	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti - Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Belluno	Limana	B	—	2
Id.	Mel	B	1	—
Id.	Pieve di Cadore	B	3	—
Id.	Sedico	B	1	1
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Ferrara	Bondeno	B	—	2
Id.	Poggio Renatico	B	1	—
Id.	Vigara ɔ Mainarda	B	—	1
Modena	Castelfranco	B	3	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Novara	Casaleggio	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Piacenza	Bettola	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	1	—
Pisa	Pisa	B	—	1
Pistoia	S. Marcello Pistoiese	B	—	2
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	S. Martino di Venezze	B	2	—
Id.	Villadose	B	1	—
Treviso	Cordignano	B	—	1
Verona	Cologna Veneta	B	—	4
Vicenza	Malo	B	—	1
			22	18
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Bari delle Puglie	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	1	—
Cagliari	Sanluri	B	—	1
Foggia	Cerighola	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	2
Id.	Forlì	B	—	3
Frosinone	S. Donato Val Comino	B	—	1
			3	9
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno (*a*)	Comunanza	B	5	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	9	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
			14	1
	Influenza del cavallo.			
Bari delle Puglie	Monopoli	E	1	—
Napoli	Napoli	E	—	1
Id.	Santa Maria la Fossa	E	—	1
			1	2
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Eboli	B	—	1
Id.	Id.	Bf	2	2
Id.	Ponticagnano	Bf	—	1
			2	4
	Colera dei polli.			
Modena	Polinago	P	—	10
Roma	Roma	P	1	—
Sassari	Nulvi	P	2	—
Teramo (*a*)	Teramo	P	7	—
			10	10

(4362)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	30	57	63
Carbonchio sintomatico	6	6	10
Afta epizootica	40	124	234
Malattie infettive dei suini	48	122	367
Morva	3	10	13
Farcino criptococcico	9	40	63
Rabbia	10	16	22
Rogna	16	47	117
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	7	9
Vaiuolo ovino	3	4	6
Aborto epizootico	11	26	40
Tubercolosi bovina	6	9	12
Diarrea dei vitelli	2	3	15
Influenza del cavallo	2	3	3
Barbone dei bufali	1	2	6
Colera dei polli	4	4	20

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.